

Codice DB1424

D.D. 3 dicembre 2014, n. 3332

**L.R. n. 45/89 - Provincia di Cuneo - Comune di BENE VAGIENNA - Progetto di riempimento del vallone Olletto per realizzare area da destinare a campo di allenamento per gioco del calcio.**

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Città di BENE VAGIENNA (CN) e pervenuta presso il Settore Foreste (prot. n. 7435/2014), relativa ad un Progetto per la realizzazione di intervento di riempimento del vallone Olletto per realizzare area da destinare a campo di allenamento per il gioco del calcio;

PRESO ATTO del parere espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 57441/2014;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente Comune di BENE VAGIENNA (CN) all'effettuazione di un intervento di riempimento del vallone Olletto per realizzare un'area da destinare a campo di allenamento per il gioco del calcio;

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- venga rimosso preventivamente ad ogni intervento quanto depositato sul ciglio del vallone e consistente in materiali scadenti (argille rosse), rifiuti e resti vegetali, provvedendo a regolare smaltimento di tali materiali;
- si predisponga un'area di cantiere adibita alle lavorazioni necessarie per la miscelazione ottimale dei materiali e per lo stoccaggio;

- venga effettuato il monitoraggio e il controllo dei materiali in arrivo e delle loro caratteristiche geotecniche nonché dell'idoneità a costituire il deposito (assenza di rifiuti);
- si realizzi il riporto partendo dal basso per strati successivi, opportunamente compattati fino a raggiungere le caratteristiche di addensamento dei materiali previste dal progetto e convenientemente misurate tramite prove di carico su piastra ogni 1,5 m di spessore, in numero di almeno 1 prova ogni 300 m<sup>2</sup> di superficie dello strato;
- si realizzi il riporto con drenaggi suborizzontali del tipo "enkadrain" di tipologia idonea a smaltire le acque di infiltrazione, posizionati su tutta la superficie del deposito almeno ogni 4-5 m di spessore; i livelli drenanti siano collegati a canalette in terra (rivestite con geotessute in juta) realizzate sulla scarpata del riporto, con pendenza idonea a collettare lateralmente le acque verso il sistema di smaltimento delle acque meteoriche superficiali (tubazione e pozzetti sul lato est del riporto);
- si realizzi il collegamento (secondo quanto indicato nel documento inviato il 23/09/2014, prot. n. 47689) delle acque attualmente intubate e provenienti dall'ex vallone Olletto (derivanti esclusivamente da acque bianche meteoriche di parte del Viale Rimembranza, come dichiarato nella documentazione inviata il 18/09/2014, prot. n. 47024) nel collettore superficiale previsto sul lato est del riporto, opportunamente dimensionato con piena duecentennale, come da relazione trasmessa via mail il 17/10/2014 (tubo da 80 cm di diametro);
- la pendenza massima del riporto non superi i 25°;
- i lavori di recupero ambientale della scarpata di neoformazione, nonché la regimazione delle acque meteoriche, siano effettuati pressoché simultaneamente all'accrescimento dal basso del rilevato e non realizzati a posteriori in unica soluzione alla fine dei lavori di riempimento; ad ogni sospensione dei lavori che superi i tre mesi venga prontamente effettuato il recupero ambientale, anche se provvisorio, delle scarpate denudate tramite idrosemina delle superfici esposte.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Si deroga dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, in quanto trattasi di opera eseguita da Ente Pubblico;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a del d.lgs 33/2013.

Il Responsabile del Settore  
Franco Licini